

Associazione “Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia”



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione denominata “Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia” con sede in Milano.

Essa può costituire uffici esterni con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di favorire la diffusione sul territorio regionale del servizio di orientamento scolastico, formativo e professionale denominato “Città dei Mestieri e delle Professioni” e di operare perché tale servizio alla persona raggiunga e mantenga livelli di eccellenza.

Nell'ambito delle suddette finalità, l'Associazione si attiene nello svolgimento delle proprie attività al principio di sussidiarietà, utilizzando le attività autonomamente realizzate dagli Associati e dai Partners e cura i rapporti di collaborazione con la Cité des Métiers di Parigi e la Rete Internazionale delle Città dei Mestieri.

L'attuazione degli scopi di cui al punto precedente è conseguita anche mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attivazione e funzionamento di uno o più sportelli per l'erogazione al pubblico del servizio “Città dei Mestieri e delle Professioni” la cui gestione operativa è di norma affidata ad Associati o Partners dell'Associazione stessa, che ne assumono così la responsabilità;
- b) definizione di una linea di comunicazione di profilo istituzionale e realizzazione di iniziative di particolare qualificazione, anche in accordo con terzi, orientate alla promozione di nuove professionalità, sulla base delle istanze sociali più significative;
- c) azioni tese a favorire la diffusione sul territorio regionale del servizio “Città dei Mestieri e delle Professioni” e azioni di “accompagnamento” lungo l'iter per l'ottenimento del marchio nei confronti dei soggetti interessati all'apertura del servizio, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni – pubbliche e private – operanti sul territorio;
- d) azioni di sostegno a favore dei soggetti che avranno acquisito il marchio, di controllo della qualità e delle modalità di erogazione del servizio da parte degli Associati e dei Partners ai quali sia stata affidata la gestione operativa;



STATUTO

- e) partecipazione ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- f) svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione dei propri prodotti e servizi;
- g) ogni altra attività e iniziativa nell'ambito degli scopi di cui al presente Statuto. L'Associazione potrà altresì stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati.

Art. 3 – Associati e Partners dell'Associazione

Sono Associati e Partners le persone giuridiche e gli Enti od Istituzioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. È inoltre facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di Associati e Partners.

Requisiti essenziali per poter presentare domanda di adesione sono:

- l'essere persona giuridica, Associazione, Ente o Istituzione con sede e operante nella regione Lombardia;
- operare in almeno uno di questi ambiti:
 - formazione scolastica, e/o universitaria, e/o professionale,
 - orientamento scolastico, e/o universitario, e/o professionale,
 - promozione, organizzazione e tutela del lavoro dipendente e dei lavoratori,
 - promozione, organizzazione e tutela delle attività imprenditoriali e delle imprese,
 - promozione, organizzazione e tutela delle libere professioni.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota “una tantum” di adesione e al versamento della quota associativa annuale, le cui misure, modalità e tempi sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

I Partners sono invece tenuti a contribuire con apporti di diversa natura prevalentemente di tipo culturale.



STATUTO

Art. 4 - Obblighi

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di attenersi agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli Organi competenti, di osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria.

Art. 5 – Recesso ed esclusione

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza dei due terzi l'esclusione di Associati e Partners per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione e dai contributi liberi conferiti sia dagli Associati che da terzi e che, su disposizione dell'oblatore, abbiano tale destinazione specifica.

Il patrimonio dell'Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l'associato non può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Durante la vita dell'Associazione, oltrechè in caso di liquidazione, non possono essere distribuiti agli associati, neppure in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



STATUTO

Art. 7 – Finanziamento dell’Associazione

Il finanziamento dell’Associazione è assicurato:

- dalle quote associative versate dagli Associati;
- dai proventi delle iniziative deliberate dagli Organi competenti;
- dalle erogazioni finanziarie a diverso titolo o dalle donazioni di beni o servizi pervenuti da persone fisiche, persone giuridiche, Enti o Istituzioni.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea entro il 30 giugno per l’approvazione.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- la Consulta Scientifica;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, associati da almeno sei mesi e in regola con i versamenti delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammessa non più di una delega per ogni Associato presente.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 giugno.

Art. 11 – Convocazione

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima.



STATUTO

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria;

- a) approva il programma annuale di attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- b) approva il bilancio consuntivo annuale;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Presidente, nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) elegge i componenti la Consulta Scientifica;
- f) elegge i Revisori dei Conti;
- g) delibera su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Consulta Scientifica

La Consulta Scientifica è composta da un massimo di 12 membri; i membri vengono eletti, su indicazione degli Associati e dei Partners, dall'Assemblea che ne determina il numero. Almeno 2/3 dei membri devono essere rappresentanti degli Associati e dei Partners Fondatori.

I componenti della Consulta rimangono in carica per tre esercizi, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, la Consulta Scientifica può provvedere alla cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea.



STATUTO

Al proprio interno la Consulta Scientifica elegge un Coordinatore che convoca e presiede le riunioni. Il Coordinatore partecipa senza diritto di voto all'Assemblea degli Associati.

Il Coordinatore convoca la Consulta quando ne ravvisa la necessità o quando venga a ciò sollecitato dal Presidente dell'Associazione, e comunque almeno due volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La carica di membro della Consulta Scientifica è a titolo gratuito.

Art. 14 – Compiti della Consulta Scientifica

La Consulta Scientifica è organo di indirizzo e garanzia dell'attività dell'Associazione.

In particolare, coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione e attuazione del programma annuale di attività dell'Associazione e nei rapporti con la Cité des Métiers di Parigi e la Rete Internazionale delle Città dei Mestieri.

Verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che intendono avvalersi del marchio ed esprime in merito il proprio parere al Consiglio Direttivo. Predisponde annualmente un rapporto di valutazione sulle attività svolte riferendone all'Assemblea degli Associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a sette membri, compreso il Presidente, scelti tra gli Associati, come da delibera dell'Assemblea che provvede alla elezione. Di essi almeno quattro devono essere rappresentanti di Associati Fondatori.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con apposita delibera. La nomina viene ratificata dall'Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.



STATUTO

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e potranno svolgersi anche in conferenza telefonica, videoconferenza o altra maniera utilizzando gli strumenti – presenti e futuri – resi disponibili dalle nuove tecnologie.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari e delibera sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario in conformità alle eventuali direttive dell'Assemblea ivi compreso il bilancio preventivo nonché la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) delibera, su proposta del Presidente, circa misure, modalità e tempi del versamento delle quote “una tantum” di adesione e delle quote associative annuali
- c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati e Partners;
- d) fissa le date delle assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati;
- e) predisporre e attua il programma annuale di attività dell'Associazione e mantiene i rapporti con la Cité des Métiers di Parigi e la Rete Internazionale delle Città dei Mestieri;
- f) adotta i provvedimenti di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 5 nei confronti di Associati e Partners.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli Associati.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere più anziano.

Associazione “Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia”



STATUTO

Il Presidente rappresenta l'Associazione, anche in giudizio.

Spetta in particolare al Presidente di:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e presiedere l'Assemblea;
- dirigere l'attività dell'Associazione, nell'ambito delle azioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
- vigilare sul funzionamento e sull'amministrazione dell'Associazione;
- esercitare i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo;
- provvedere a nominare e revocare il Direttore determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza e le condizioni di impiego e su proposta di questi, conferire gli eventuali incarichi professionali;
- esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendone le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile;
- promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche per revocazione e cassazione, nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere rieletti.

Il Collegio è composto da tre Revisori contabili effettivi e da due supplenti scelti tra persone esperte di amministrazione, anche tra i non associati. Almeno uno dei componenti del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione; esercitano il controllo sulla regolarità dell'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipare alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.

Art. 19 – Direttore

Il Direttore, sotto l'indirizzo e il controllo del Presidente, provvede alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.

Il Direttore è nominato ogni triennio dal Presidente – sentito il parere del Consiglio Direttivo - e può essere riconfermato.



STATUTO

Il Direttore, nel quadro delle direttive del Presidente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, è responsabile della gestione del personale dipendente dall'Associazione, e dei collaboratori professionali.

Il Direttore interviene alle riunioni degli Organi statutari.

Art. 20 – Clausola Arbitrale

Le controversie in ordine al presente Statuto e che non dovessero essere risolte in via transattiva in uno spirito di reciproca collaborazione tra gli Associati e i Partners, saranno deferite alla decisione di un Arbitro unico da nominarsi in conformità del Regolamento arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano che, allegato al presente Statuto ne costituisce parte integrante.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo equità entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Segreteria della Camera Arbitrale di Milano. Gli Associati si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione delle decisioni dell'Arbitro.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati (con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti sempre che rappresentino almeno la metà degli Associati).

Con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti l'Assemblea nomina uno o più liquidatori ne determina i poteri e le modalità della liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad associazioni, istituzioni o enti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – Norma transitoria

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in atto costitutivo.